



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella **causa n. 606/2021 R.G.A.C.** promossa

DA

Lo Abdoulaye (avv. Davide Baiocchi)

CONTRO

I.N.P.S. (avv. Renato Vestini)

avente ad **oggetto:** a.n.f.;

provvedendo, all'udienza del 2.11.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. Il ricorrente chiede accertarsi il diritto di percepire gli a.n.f. in relazione al periodo decorrente dal 5.12.2015 al 31.10.2021, domanda respinta dall'Istituto in quanto lo stesso nel periodo era privo della cittadinanza italiana e con proprio nucleo familiare (per il quale chiede gli ANF) residente nello Stato del Senegal, fuori dal territorio comunitario.

2. La domanda non è improponibile per aver il ricorrente avanzato in sede amministrativa domanda di “mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari e non già la rituale domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F. All'Istituto, infatti, veniva pur sempre richiesta l'erogazione della prestazione nel senso di bene della vita – rivendicata in questa sede – ossia gli assegni familiari.

2.1. Non può farsi questione di decadenza: tra la data di proposizione



della domanda amministrativa (4.12.2020) e la data di instaurazione del giudizio (12.11.2021) non è decorso il periodo di 300 e un anno cui fa riferimento la normativa di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.

3. Gli assegni per il nucleo familiare che l'interessato rivendica non possono essergli accordati, a prescindere da ogni questione inerente al rispetto della normativa eurounitaria in materia, in difetto di ogni deduzione in ricorso in relazione al requisito reddituale (che in materia deve essere peraltro riferito al nucleo familiare), trattandosi, tra gli altri, di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza va in ogni caso verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, e che non può essere introdotto dall'interessato, sul piano delle deduzioni innanzitutto e poi probatorio, in corso di causa. L'istanza a tal fine avanzata va quindi disattesa, trattandosi di elemento costitutivo della domanda che andava dedotto dall'origine.

Il dato, rilevante ai sensi del comma 9 dell'art. 2 del d. l. n. 69/1988, conv. nella l. n. 153/1988 (*"Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del*



dichiarante”.

Riprendendo la recente impostazione fatta propria dalla Corte di Appello di Bologna n. 427/2022 del 16.6.2022, si nota: “quanto ai requisiti previsti in relazione alle certificazioni rilasciate da enti di Stati esteri, l’art. 2, primo e secondo comma, del D.P.R. 394/1999, recante la disciplina regolamentare di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero a norma dell’art. 1, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, all’art. 2 riguardante i rapporti con la pubblica amministrazione, stabilisce quanto segue: “1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'[articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200](#), dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'[articolo 49 del decreto del Presidente](#)



della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati”.

L'art. 3 del D.P.R. n. 45/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pone invece le seguenti norme: “1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.

L'art. 33, secondo e terzo comma, del suddetto testo unico prevede infine che: “(l)e firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente



rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”.

Deve poi rilevarsi che secondo quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2003, n. 12999 “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione¹”.

4. L'I.N.P.S. ha evidenziato nella memoria difensiva la mancata prova del requisito reddituale utile al godimento della prestazione.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a produrre Copia Mod. 730 relativo ai redditi percepiti negli anni 2015 – 2020, in cui vi è l'indicazione come soggetti a carico del coniuge e dei tre figli.

¹ Nel medesimo senso Cassazione civile sez. lav., 10/03/2006, n.5321, secondo cui (enfasi aggiunta) “Alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, cui sono in tutto assimilabili le dichiarazioni annuali dei redditi, in quanto anch'esse provenienti dalla parte interessata, deve escludersi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi”.



Occorre allora da una parte rilevare che il reddito da dichiarare ai fini della percezione degli A.N.F. non coincide con i redditi personali dichiarati con Mod. 730. L'ampia indicazione dei redditi rilevanti sopra riportata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del d. l. n. 69/1988, conv. nella l. n. 153/1988 consente infatti di ritenere compresi, ai fini della percezione degli A.N.F., anche eventuali altri redditi es: redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, ecc.

Da altro punto di vista, la produzione di modello 730 non è in ogni caso sufficiente, trattandosi di dichiarazione unilaterale dell'interessato (v. giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina n. 5).

La C.U. relativa al 2014 riporta poi soltanto i redditi da lavoro dipendente.

5. La mancanza di prova del possesso del requisito reddituale utile ai fini dichiarati non consente di accogliere la domanda.

6. Le spese di lite vanno tuttavia compensate, attesa la complessità della vicenda e del panorama normativo (sul merito della quale si è anche pronunciata la C.G.U.E.).

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:

rigetta il ricorso e **compensa** le spese.

Forlì, 2 novembre 2022

Il giudice del lavoro

dr. Luca Mascini

